

Art. 5.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai propri dipendenti l'ammontare di quelle giornate di festività nazionali delle quattro stabilite che non sono state ancora pagate, comprendendovi tutte le indennità, esclusa la maggiorazione per lavoro festivo. La detta corresponsione sarà effettuata in occasione della gratifica natalizia.

Art. 6.

Le aziende hanno il diritto di detrarre dai benefici assicurati dal presente accordo, solo le concessioni effettuate in vista delle finalità perseguite dal presente accordo. Restano ferme le altre condizioni più favorevoli ai lavoratori.

Art. 7.

I rappresentanti dell'armamento, in attesa che in conformità delle norme contenute nel decreto 2 novembre 1944, n. 303, siano stabilite d'accordo tra le parti le modalità di applicazione del decreto stesso al settore marittimo, corrisponderanno in occasione del Natale, oltre la gratifica natalizia nella misura prevista dai contratti collettivi vigenti, un'anticipazione di L. 500 ai Capitani al Comando, di L. 800 al personale di Stato Maggiore e di L. 1.000 al personale di bassa forza, senza che ciò costituisca pregiudizio per le questioni da esaminare sull'argomento con i rappresentanti della Gente del Mare.

4.

24 febbraio 1945.

**ACCORDO SUI CRITERI DI MASSIMA
DA SEGUIRSI NEL MOVIMENTO DI ADEGUAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI**

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata per delega dal Presidente ing. Fabio Friggeri dal Comandante Federico Jarach, assistito dall'avv. Rosario Toscani;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi segretari on. Achille Grandi e dr. Oreste Lizzadri assistiti dal dott. Aladino Bibolotti della Confederazione stessa;

premesso che la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;

riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguirsi nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Gli accordi salariali saranno trattati e stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori esclusivamente per il tramite delle Associazioni sindacali territorialmente competenti e tenendo conto della situazione delle varie branche di attività industriale.

Le Associazioni stesse si intendono impegnate ad attuare tutti i mezzi organizzativi a loro disposizione per ottenere dai loro associati il più leale e scrupoloso rispetto degli accordi raggiunti.

Le Camere Confederali del Lavoro non appoggeranno nessuna azione dei lavoratori tendente a modificare gli accordi già raggiunti regolarmente in sede sindacale.

Art. 2.

Le provvidenze salariali da concordarsi dovranno tener conto della necessità di apportare un apprezzabile miglioramento alle retribuzioni attualmente corrisposte, tenendo presenti le esigenze della ripresa economica del Paese ed il comune proposito di evitare i pericoli dell'inflazione.

Nel realizzare tali finalità sarà seguito il criterio di apportare un maggiore adeguamento alle categorie e salari più bassi.

Gli aumenti di retribuzione da concordarsi in applicazione del presente accordo saranno fissati con le distinzioni per sesso e per età previste dal D.L.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, sulla indennità carovita, parificando il trattamento della donna « capo famiglia » a quello dell'uomo.

Si intenderà « capo famiglia » la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Art. 3.

A modifica delle disposizioni vigenti, la indennità di presenza e di bombardamento e la indennità di caro-vita di cui al D.L.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e del trattamento di quiescenza, per quest'ultimo, con le modalità dei limiti di cui al punto quinto.

L'aumento che sarà fissato in applicazione del presente accordo, sarà tenuto distinto dalla retribuzione e non sarà considerato come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

Tale aumento sarà applicato con le norme ed i criteri di cui al D.L.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, sulla indennità di caro-vita, e non è soggetto a trattenute o contributi di carattere sociale od assicurativo.

Art. 4.

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche la indennità di caro-vita di cui al D.L.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, e la indennità di presenza o di bombardamento.

Le ore di lavoro straordinario saltuario, o dipendente da cause di forza maggiore (quali interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario, ecc.), continueranno ad essere retribuiti in base ai criteri attualmente vigenti.

Nel caso di cui al 1° comma, se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del mancato aumento della paga base, le Associazioni territoriali provvederanno a rivedere tali maggiorazioni.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le Commissioni interne.

Art. 5.

Per i lavoratori licenziati successivamente al 16 febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

1) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza o di bombardamento e quella di carovita di cui al D.L.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303.

2) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma dell'art. 3, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

Art. 6.

Per i lavoratori assenti per malattia, le parti sono concordi nel richiedere al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro la introduzione di nuove classi di sussidio, per tener conto degli aumenti di retribuzione intervenuti di recente.

Fino a quando tale revisione dei sussidi non sia attuata, le aziende corrisponderanno ai lavoratori la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento che sarà concordato in base al presente accordo, intendendosi assorbite le concessioni supplementari già effettuate.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 7.

Le nuove provvidenze salariali terranno conto anche dell'aumento di costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane.

Art. 8.

Le provvidenze salariali che saranno concordate tra le organizzazioni aderenti avranno decorrenza da non oltre il 16 febbraio 1945.

Art. 9.

Per le aziende artigiane e per i dipendenti dai proprietari di fabbricati la situazione sarà esaminata tra le competenti associazioni nazionali per le direttive da impartire alle organizzazioni periferiche.



Archivio Storico Cisl - Emilia Romagna
Portale dei Contratti di Lavoro